



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 43 del 06/04/2020

Settore Staff

Oggetto:

D.P.C.M. 01 aprile 2020. Emergenza da COVID -19. Proroga fino al 13 aprile 2020 disposizioni di cui alle precedenti ordinanze sindacali n. 36/2020 e n. 37/2020.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Sindaco MAURO USAI il 06/04/2020 ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

IL SINDACO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04.03.2020 ed avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'08.03.2020 ed avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19";

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 dell'09.03.2020 ed avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

preso atto di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del suddetto D.P.C.M. 9 marzo 2020 con riferimento all'estensione, all'intero territorio nazionale, delle misure previste all'articolo 1 del D.P.C.M. dell'08.03.2020 e, in particolare, di quanto previsto all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto che testualmente recita: "Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

visti altresì gli ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 64 dell'11.03.2020 e n. 76 del 22.03.2020;

richiamata l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e l'ordinanza del 28 marzo 2020, adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 88 del 02.04.2020 ed avente ad oggetto: "Disposizioni attuative del decreto - legge 25 marzo 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

considerato che il suddetto D.P.C.M. del 01 aprile 2020 proroga fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei decreti del presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9 ,11

e 22 marzo 2020, nonché delle ordinanze 20 e 28 marzo 2020 del Ministro della Salute sopra richiamate;

preso atto di quanto disposto nei decreti legge:

- 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- 17 marzo 2020, n.18;
- 25 marzo 2020, n. 19 in materia di “misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19”;

tenuto conto di quanto previsto all'articolo 3, comma 2 del citato decreto legge n. 19/2020;

viste tutte le ordinanze, dalla n. 1/2020 alla n. 17/2020, emesse in materia di sanità pubblica dal Presidente della Regione Sardegna, riguardanti misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 nel territorio regionale della Sardegna;

dato atto dell'evolversi della situazione contingente, sia a livello nazionale che a livello regionale;

dato atto che il Ministero della Salute, Direzione Generale della prevenzione sanitaria, ufficio 4, con nota 0011285 -1/04/2020 ha emesso le “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione;

vista in particolare la lettera G. della suddetta nota riguardante i cimiteri;

richiamate le proprie ordinanze n. 36 del 10.03.2020 e n. 37 del 12 marzo 2020 in materia, fra l'altro, di sospensione della apertura al pubblico dei cimiteri cittadini, di sospensione dello svolgimento dei mercatini comunali, nonché in materia di attività di commercio mediante distributori automatici;

valutata la necessità, tenuto conto di quanto stabilito nel D.P.C.M. del 01 aprile 2020, di prorogare fino al 13 aprile 2020 quanto precedentemente disposto con le suddette ordinanze sindacali numero 36 e numero 37 del 2020, relativamente alle seguenti materie: sospensione della apertura al pubblico dei cimiteri cittadini, sospensione dello svolgimento dei mercatini comunali, sospensione dell'attività di commercio mediante distributori automatici, divieto di sosta di fronte a farmacie e parafarmacie, con la precisazione che, con riferimento alla sospensione dei servizi di assistenza e/o cura estetica alle persone, esclusa quella socio – sanitaria, offerti in Città e Frazioni (a titolo esemplificativo: parrucchieri, barbieri, acconciatori, tatuatori, estetisti, centri estetici e truccatori), non vi è motivo di intervenire con ordinanza sindacale, in quanto i divieti di esercizio, per queste

ultime attività, sono imposti direttamente dai provvedimenti governativi attualmente vigenti;

ritenuto pertanto, a titolo precauzionale, di sospendere, con decorrenza immediata e fino al 13 aprile 2020, l'apertura al pubblico dei cimiteri di Iglesias e della Frazione di Nebida consentendo unicamente tutte le operazioni di tumulazione/inumazione, senza corteo funebre al seguito, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 15,00 alle ore 17,30;

precisato che

- all'interno del cimitero, l'accompagnamento del feretro, da parte dei familiari, al luogo di sepoltura potrà avvenire esclusivamente per i familiari più stretti del defunto (a titolo esemplificativo: coniuge (e equiparati per legge), convivente *more uxorio*, figli e/o genitori, fratelli e sorelle, accompagnatore/i in caso fra questi ci sia la presenza di disabile/i);
- in caso di più servizi funebri consecutivi l'intervallo tra l'uno e l'altro deve essere almeno di 30 minuti, previo accordo da assumere con il personale del cimitero circa le modalità da applicarsi;
- se il trasporto del feretro in cimitero è effettuato la domenica e i festivi, lo stesso resterà collocato nella cappella cimiteriale per essere tumulato il primo giorno utile feriale;
- eventuali lavori, a cura di ditte abilitate per legge, potranno essere svolti durante la mattina feriale, previo accordo da assumere con il personale del cimitero circa le modalità;

ritenuto, a titolo precauzionale, di sospendere, con decorrenza immediata e fino al 13 aprile 2020, lo svolgimento dei seguenti mercati all'aperto: a) mercatino dell'hobbistica (sabato, Piazza Sella); b) mercatino del lunedì (via Pacinotti – Serra Perdosa); c) mercatino Coldiretti (mercoledì, Parco delle Rimembranze), nonché tutta l'attività di commercio ambulante in forma itinerante che ha luogo normalmente per le vie cittadine e delle frazioni;

verificata inoltre la necessità di garantire, anche negli spazi pubblici esterni esattamente di fronte alle farmacie e parafarmacie, la presenza di aree libere e non occupate da veicoli, al fine di facilitare l'ingresso contingentato e in sicurezza presso i relativi esercizi da parte dei clienti;

valutata l'esigenza, per il raggiungimento della finalità di cui sopra, di vietare, con decorrenza immediata e fino a al 13 aprile 2020, la sosta di fronte a tutte le farmacie e parafarmacie, in Città e Frazioni, per lo spazio riferito a n. tre stalli di parcheggio;

tenuto conto dei principi generali vigenti in tutto il territorio nazionale con riferimento alla emergenza epidemiologica da COVID- 19 ed in particolare, fra l'altro: a) il divieto di

assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; b) il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

verificato che è stato riscontrato, presso i luoghi in cui sono posizionate attività di commercio effettuate per mezzo di distributori automatici, il permanere di gruppi di persone sia dentro che fuori il luogo aperto al pubblico;

valutato che l'ubicazione dei distributori automatici, senza nessuna tipologia di ingresso controllato, non consenta di rispettare l'obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

ritenuto, a titolo precauzionale, di sospendere, con decorrenza immediata e fino al 13 aprile 2020, in Città e Frazioni, il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, salva la possibilità, per il relativo gestore, di predisporre un'organizzazione tale da garantire l'accesso al distributore automatico che rispetti la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

visto l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i (T.U.E.L.);

ORDINA

che, al fine della esatta applicazione delle norme di prevenzione contenute nei D.P.C.M. attualmente vigenti, e fatta salva la loro integrale applicazione, a specificazione di quanto possa essere utile per il Comune di Iglesias:

-di sospendere, con decorrenza immediata e fino al 13 aprile 2020, l'apertura al pubblico dei cimiteri di Iglesias e della Frazione di Nebida consentendo unicamente tutte le operazioni di tumulazione/inumazione, senza corteo funebre al seguito, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 15,00 alle ore 17,30;

- all'interno del cimitero, l'accompagnamento del feretro, da parte dei familiari, al luogo di sepoltura potrà avvenire esclusivamente per i familiari più stretti del defunto (a titolo esemplificativo: coniuge (e equiparati per legge), convivente *more uxorio*, figli e/o genitori, fratelli e sorelle, accompagnatore/i in caso fra questi ci sia la presenza di disabile/i);
- in caso di più servizi funebri consecutivi l'intervallo tra l'uno e l'altro deve essere almeno di 30 minuti, previo accordo da assumere con il personale del cimitero circa le modalità da applicarsi;
- se il trasporto del feretro in cimitero è effettuato la domenica e i festivi, lo stesso resterà collocato nella cappella cimiteriale per essere tumulato il primo giorno utile feriale;

- eventuali lavori, a cura di ditte abilitate per legge, potranno essere svolti durante la mattina feriale, previo accordo da assumere con il personale del cimitero circa le modalità;

-di sospendere, con decorrenza immediata e fino al 13 aprile 2020, lo svolgimento dei seguenti mercati all'aperto: a) mercatino dell'hobbistica (sabato, Piazza Sella); b) mercatino del lunedì (via Pacinotti – Serra Perdosa); c) mercatino Coldiretti (mercoledì, Parco delle Rimembranze), nonché tutta l'attività di commercio ambulante in forma itinerante che ha luogo normalmente per le vie cittadine e delle frazioni;

- di sospendere, con decorrenza immediata e fino al 13 aprile 2020, il commercio effettuato, in Città e Frazioni, per mezzo di distributori automatici, salva la possibilità, per il relativo gestore, di predisporre un'organizzazione tale da garantire l'accesso al distributore automatico che rispetti la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

-di istituire il divieto di sosta, con decorrenza immediata e fino al 13 aprile 2020, di fronte a tutte le farmacie e parafarmacie, in Città e Frazioni, per lo spazio riferito a n. tre stalli di parcheggio;

-di precisare che, con riferimento alla sospensione dei servizi di assistenza e/o cura estetica alle persone, esclusa quella socio – sanitaria, offerti in Città e Frazioni (a titolo esemplificativo: parrucchieri, barbieri, acconciatori, tatuatori, estetisti, centri estetici e truccatori), non vi è motivo di intervenire con ordinanza sindacale per la proroga, in quanto i divieti di esercizio, per queste ultime attività, sono imposti direttamente dai provvedimenti governativi attualmente vigenti;

AVVERTE

che la presente ordinanza ha decorrenza **dalla data odierna e fino al 13 aprile 2020** compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni.

DISPONE

che, a cura dell'Ufficio Notificazioni (messi@comune.iglesias.ca.it), la presente ordinanza venga:

1. pubblicata presso l'Albo pretorio del Comune;

2. trasmessa

- al Comando della Polizia Locale di Iglesias (polizia.comando@comune.iglesias.ca.it);
- a tutti i Dirigenti comunali;
- al Comando della Stazione Carabinieri, Via Cattaneo, 09016 Iglesias - (tca25311@pec.carabinieri.it);
- al Commissariato della Polizia di Stato, Via Emanuela Loi, 09016 Iglesias - (comm.iglesias.ca@pecps.poliziastato.it);

che, a cura degli uffici comunali competenti, il contenuto della presente ordinanza sia reso pubblico alla cittadinanza con tutti i mezzi a disposizione (sito istituzionale, canali *social*).

In base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, visto l'elevato numero dei destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione, tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

INFORMA

gli interessati che:

1. ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n°241, contro la presente ordinanza sono ammissibili:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n°1034) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199) entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento.

Il Sindaco
Mauro Usai
Firmato digitalmente